

**CONVENZIONE TRA I SOCI PER IL  
“CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO” DELLA SOCIETA’ A & T 2000 S.p.A.**

**Articolo 1 – Scopo e natura della convenzione.**

1. I Soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione di A&T 2000 S.p.A. quale organismo *in house providing* dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali. A tal fine, essi intendono disciplinare di comune accordo, tramite la presente Convenzione, l'esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo ed il funzionamento degli ulteriori strumenti finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi.

2. Ai sensi dell'art.16, c.2, lettera c) DLgs 175 / 2016, i requisiti del controllo analogo *congiunto* possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile; la presente convenzione, coerente con l'art.30 DLgs 267 / 2000 e con l'art. 21 LR 1 / 2006, configura detti patti parasociali.

**Articolo 2 – Assetto e gestione in house providing.**

1. La Società fonda il proprio assetto e lo svolgimento *in house providing* di servizi ed attività come da oggetto sociale in affidamento diretto dagli Enti soci, oltre che sulla presente convenzione, sulle norme statutarie e sui contratti di servizio tra Enti soci e Società stessa, atti ai quali si rinvia per il dettaglio.

**Articolo 3 – Durata.**

1. I Soci convengono di fissare la durata della presente Convenzione, e di tutte le pattuizioni in essa stabilite, in misura pari alla durata della Società e cioè fino a) 31 dicembre 2030, con decorrenza, per ciascun ente locale, dal giorno della relativa sottoscrizione.

**Articolo 4 – Capitale della Società e relativa attività.**

1. I Soci si impegnano a garantire che la quota di capitale pubblico non sia mai inferiore al 100% per tutta la durata della Società;

2. I Soci si impegnano altresì a vigilare e a porre in essere tutto quanto necessario affinché oltre l'ottanta per cento dei ricavi della Società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati *in house* dagli stessi enti Soci, e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite sia svolta solo qualora la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

3. La Società dovrà operare, nell'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, nel rispetto della relativa normativa pubblicistica con particolare riferimenti ai servizi ed alle attività svolte in affidamento diretto *in house providing*.

**Articolo 5 – Coordinamento dei Soci.**

1. Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune sulla Società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci medesimi con la presente convenzione istituiscono come segue il Coordinamento dei Soci (denominato per brevità anche

Coordinamento), composto dai rappresentanti legali o loro delegati, ognuno con responsabilità e diritto di voto pari alla quota di partecipazione in A & T 2000 s.p.a. quale risultante dal libro soci.

2. Il Coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci, e di controllo dei Soci sulla Società, circa la gestione dei servizi pubblici svolti da A & T 2000 s.p.a. nonché circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa. A tale fine, il Coordinamento effettua almeno una riunione all'anno.

3. Il bilancio e le relazioni degli organi di controllo e revisione, i piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, le modifiche statutarie (per cui si rinvia all'art. 13), tutti gli altri atti di competenza dell'Assemblea, ed in ogni caso gli atti richiesti dal Coordinamento possono essere deliberati in via definitiva dai competenti organi della società solo previo parere conforme del Coordinamento stesso; è obbligatoria la preventiva trasmissione di tutti gli atti sopra elencati, oltre che al Coordinamento, agli Enti soci per consentire ad essi di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei servizi pubblici e delle attività direttamente affidate ad A&T 2000 S.P.A.; in ogni caso, ciascun Ente socio ha il diritto di richiedere, mediante formale comunicazione sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici e delle attività affidati alla società, purchè tale diritto venga esercitato secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della società stessa.

4. Il Coordinamento dei soci verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati dallo stesso Coordinamento e dagli organi sociali, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società. Per l'esercizio del controllo, il Coordinamento ha accesso, con le modalità di legge, agli atti della società, e può altresì disporre l'audizione del Direttore e degli Amministratori.

5. Il Collegio Sindacale ed il soggetto incaricato della Revisione legale dei Conti relazionano al Coordinamento, con cadenza annuale, in ordine alla propria attività.

6. Il Coordinamento nomina nel proprio seno, o tra gli Amministratori dei Comuni nel territorio dei quali la Società eroga servizi ed attività, una Commissione di cinque membri (compreso il Presidente della Commissione) con finalità istruttorie e di supporto all'attività del Coordinamento stesso, nonché di impulso, collaborazione e controllo rispetto all'attività dell'Organo Amministrativo della Società.

I membri della Commissione partecipano alle sedute del Coordinamento.

I membri della Commissione vengono confermati o rinnovati ogni tre anni e immediatamente sostituiti dal Coordinamento in caso di cessazione anche anticipata dall'incarico.

La Commissione relaziona annualmente al Coordinamento circa le risultanze della propria attività e promuove l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2403bis del c.c.

#### **Articolo 6 – Funzionamento del Coordinamento dei Soci.**

1. Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta d'insediamento, dal Socio che detiene la maggiore quota di capitale della Società.

2. Il Coordinamento nomina, fra i propri componenti, un Presidente.

Il Coordinamento è convocato dal proprio Presidente, presso la sede della Società o in altro luogo opportuno, prima di ogni Assemblea dei Soci e, negli ulteriori casi previsti dall'articolo 5, anche su richiesta di ogni Socio componente il Coordinamento medesimo.

Il Coordinamento deve essere convocato entro 15 giorni dalla richiesta di cui sopra, ed in ogni caso in tempo utile per il rispetto dei termini imposti dalla legge e dallo statuto per l'approvazione di atti assembleari.

In caso di assenza, inerzia o indisponibilità del Presidente del Coordinamento, alla convocazione del Coordinamento provvede il Presidente della Commissione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta.

3. Le deliberazioni del Coordinamento vertono sugli oggetti sui quali sarà successivamente chiamata a deliberare L'Assemblea della Società e sugli altri indicati nel precedente articolo 5; esse sono assunte, in spirito di leale collaborazione, ricercando, ove ottenibile, l'unanimità dei consensi. Laddove sia riscontrata l'impossibilità di raggiungere tale unanimità, il Coordinamento delibera con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno il 60% del capitale della Società. Delle sedute è redatto apposito verbale.

4. I rappresentanti degli enti locali sono tenuti a partecipare al Coordinamento essendo previamente legittimati nei modi di legge ed in conformità dello specifico ordinamento locale.

5. Ciascun ente locale è obbligato a votare nelle assemblee della Società, e ad assicurare comportamenti e adottare atti uniformandosi alla volontà espressa dal Coordinamento intercomunale.

6. Ferma restando la legittimazione di tutti i sottoscrittori della presente Convenzione a partecipare al Coordinamento, qualora il Coordinamento debba esprimersi, nei limiti delle proprie competenze come descritte dalla presente convenzione e dallo statuto di A&T 2000 S.p.A., su profili riguardanti specificamente uno o più servizi pubblici rientranti nell'oggetto di A&T 2000 S.p.A., hanno diritto di voto solo quegli enti locali che si siano determinati per la concreta attivazione a mezzo di A&T 2000 S.p.A. della gestione dei servizi pubblici di cui si tratta.

7. L'organizzazione e il funzionamento del Coordinamento (nonché della Commissione), per quanto non previsto nella presente Convenzione, sono demandati ad apposito regolamento approvato in auto amministrazione dall'organismo medesimo.

#### **Articolo 7 – Obbligo di adesione alla Convenzione.**

1. L'esercizio del controllo analogo congiunto, da parte di tutti gli Enti soci di A&T 2000 SpA e di ciascuno di essi, sugli svolgimenti societari e sulle gestioni affidate direttamente alla Società presuppone l'obbligatoria approvazione e sottoscrizione della presente Convenzione da parte di ogni Ente socio ed affidante.

#### **Articolo 8 – Recepimento della Convenzione.**

1. Ciascun ente locale aderente è obbligato a rispettare il contenuto della presente Convenzione.

2. La gestione associata dei servizi pubblici locali e delle attività da parte di A&T 2000 S.p.A. deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti e ciascuno tra gli enti locali partecipanti, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta nella società.

3. Ciascun ente locale ha la facoltà di sottoporre direttamente al Coordinamento di cui al precedente articolo 5 proposte e problematiche attinenti alla gestione, da parte di A & T 2000 s.p.a. dei servizi pubblici locali.

#### **Articolo 9 – Perdita della qualità di aderente alla Convenzione**

1. La perdita della qualità di socio in A&T 2000 S.p.A. determina l'immediato automatico venir meno della qualità di aderente alla Convenzione.

#### **Articolo 10 – Rapporti finanziari**

1. Gli enti locali che perdano la qualità di aderente alla presente Convenzione ai sensi del precedente art. 9 sono tenuti a regolare i rapporti di debito - credito con gli altri Enti convenzionati e con la Società.

#### **Articolo 11 – Clausola compromissoria**

1. Qualsiasi controversia tra le parti relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Udine su richiesta della parte più diligente. Qualora una controversia veda contrapposti ad un Socio, per gli stessi motivi, più Soci, questi dovranno di norma effettuare richiesta di definizione della controversia in un unico giudizio arbitrale.

#### **Articolo 12 – Trasferimenti di azioni e adesione di nuovi Soci alla Convenzione**

1. I Soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le proprie azioni o i diritti di opzione sulle azioni emittende, alle condizioni e nelle forme stabilite nello statuto sociale, esclusivamente a comuni o ad enti locali ai sensi dell'articolo 7 del predetto statuto.

2. Il trasferimento deve essere condizionato all'adesione dei nuovi soci alla presente Convenzione.

3. L'adesione, che avviene nella stessa forma usata per la stipula della presente Convenzione, consiste nella formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni ivi contenute. Per effetto dell'adesione alla Convenzione, il Socio acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.

#### **Articolo 13 – Modifiche dello statuto della Società.**

1. Ferme restando le competenze circa la modifica dello statuto di A&T 2000 S.p.A. ai sensi dell'ordinamento vigente, le previsioni dello statuto della Società dirette a garantire la piena conformità al modello *in house providing* potranno essere abrogate, modificate, sostituite o comunque derogate solo previa conforme deliberazione del Coordinamento dei Soci ai sensi dell'art. 6 del presente statuto. Sono fatte salve le modifiche ed integrazioni di carattere meramente formale e di adeguamento normativo.

#### **Articolo 14 – Entrata in vigore della Convenzione.**

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione della stessa.

Data.....